



PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI “SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, MEDIANTE LO STRUMENTO DELLO *STAFF LEASING*, PER GLI ANNI 2020-2021-2022”

**DISCIPLINARE DI GARA
(CIG : 832601903D)**

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - PREMESSE

1.1 Denominazione e indirizzo: Fondazione Arena di Verona, con sede in 37121 Verona (Italia), Via Roma n.7/d; sito internet www.arena.it; e-mail protocollo@arenadiverona.it; PEC arenadiverona@legalmail.it

1.2 Tipo di amministrazione e luogo di svolgimento del servizio: ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (allegato IV), la Fondazione Arena di Verona è organismo di diritto pubblico. Il luogo di svolgimento del servizio è in comune di Verona presso la sede di Fondazione Arena di Verona, sita in via Roma n.7/D – 37121 – Verona. Codice NUTS: ITH31

1.3 Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la sig.ra CLARA BOGONI, in qualità di responsabile del settore Risorse Umane di FAV.

1.4 Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016

1.5 Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

1.6 Documenti di gara: La documentazione di gara comprende: il Capitolato speciale d’appalto, la Determinazione a contrarre del Sovrintendente n. 73 del 13.05.2020; la documentazione di gara comprensiva del Bando di gara pubblicato sulla GUUE e, per estratto, nella GURI V serie speciale – contratti pubblici; il presente disciplinare e relativi allegati. La documentazione di gara è, altresì, disponibile sul sito internet www.arena.it.

1.7 Chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, a mezzo PEC, all’indirizzo arenadiverona@legalmail.it **entro il 29.06.2020**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.arena.it

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. E’ onere dei partecipanti consultare il sito prima di inviare il plico.

1.8 Comunicazioni: Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati



membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC arenadiverona@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E LOTTO UNICO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di **“SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, MEDIANTE LO STRUMENTO DELLO STAFF LEASING, PER GLI ANNI 2020-2021-2022”** – CPV: 79620000-6 *“Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo”* - come specificamente dettagliato nel Capitolato Speciale, da considerarsi parte integrante ed essenziale del presente Disciplinare ed al quale si rimanda per ogni indicazione più puntuale - ed è costituito da un unico lotto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo di gestione del personale, in quanto una suddivisione in lotti potrebbe pregiudicare la continuità e regolarità delle singole prestazioni/contratti, qualora queste ultime venissero erogate da differenti centri di imputazione.

Il valore presunto complessivo dell'accordo quadro, stimato per la durata di 48 (Quarantotto) mesi (comprensivi di 12 mesi di opzione di rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3.2 del presente Disciplinare), è pari a **€ 360.000,00 (euro Trecentosessantamila/00)** al netto di Irap e dell'Iva di legge, calcolato sulla sola quota inerente il margine di agenzia (*mark-up*) pari **al 9% (Noveper cento/00), da intendersi quale utile massimo percepibile dall'agenzia somministratrice**, applicato al costo mensile del personale somministrato come risultante dalla retribuzione lorda mensile prevista dal vigente CCNL del comparto Fondazioni Lirico Sinfoniche, distinta per inquadramento e livello (vedasi Capitolato Speciale e relativo allegato 1 “Tabellare Amministrativi e Tecnici”).

L'operatore economico dovrà pertanto formulare, in sede di offerta economica di cui al successivo art. 16, un'offerta a ribasso rispetto alla quota di *mark-up* massimo percepibile (9%).

La stima dell'importo è stata costruita considerando la spesa che FAV ha sostenuto per i servizi analoghi nei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente bando.

Il suddetto importo riveste carattere meramente indicativo e l'operatore economico aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o corrispettivo compensativo nel caso in cui la stazione appaltante affidi contratti cumulativamente per importi anche drasticamente minori. FAV si riserva anche la facoltà, in sede di esecuzione dell'accordo quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto applicativo, senza che l'Agenzia aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa o onere ed indennizzo di alcun genere.



L'importo suindicato è assunto alla base per:

- la quantificazione dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione alla presente procedura;
- il calcolo delle garanzie per la partecipazione alla gara e delle garanzie definitive.

L'ottemperanza agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) nonché dalle altre norme vigenti in materia, parifica i lavoratori somministrati ai lavoratori interni in quanto essi svolgono la propria attività nell'organizzazione e sotto il controllo dell'utilizzatore.

Non sussistono quindi "rischi interferenziali" e di conseguenza non si applica l'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

3. DURATA DEL SERVIZIO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

3.1 Durata del servizio: La durata del servizio è di 36 (Trentasei) mesi, con decorrenza iniziale dalla stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore aggiudicatario oppure dall'aggiudicazione definitiva, in caso di avvio d'urgenza dell'esecuzione dello stesso Accordo, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come previsto al successivo art. 22 lett. e) del presente Disciplinare.

L'Accordo Quadro si risolve *ope legis*, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016:

- allo scadere del termine finale;
- alternativamente, prima del termine finale sopra indicato, all'esaurirsi dell'ammontare dell'importo dell'accordo quadro medesimo.

Qualora i contratti di appalto (per la selezione del prestatore e l'impiego di quest'ultimo presso FAV) discendenti dall'Accordo quadro abbiano una durata che oltrepassa il termine finale dell'Accordo quadro medesimo, quest'ultimo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell'esecuzione dei contratti di appalto ancora in essere e soltanto fino all'esaurirsi di questi ultimi.

3.2 Opzione di rinnovo e proroga tecnica: E' prevista la possibilità (opzione) di rinnovo per ulteriori 12 (Dodici) mesi. L'importo di cui al precedente art. 2 tiene conto di tale opzione. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (c.d. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

3.3 Costo della manodopera: Gli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e 97 comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, dovranno indicare in sede di offerta economica (all'interno del Modello "E") i propri costi della manodopera, i quali dovranno far riferimento alla retribuzione lorda mensile prevista dal vigente CCNL del comparto Fondazioni Lirico Sinfoniche, distinta per inquadramento e livello (vedasi Allegato 1 "Tabellare Amministrativi e Tecnici" al Capitolato Speciale).

3.4 Invariabilità dei prezzi: i prezzi indicati nel contratto rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto.

3.5 Pagamento del corrispettivo: le somministrazioni saranno fatturate mensilmente (previa trasmissione di un report mensile con valore di prefattura, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'invio della fattura definitiva, al fine di consentire un controllo puntuale di tutte le voci ricadenti nel mese di riferimento). La fatturazione (corredata dal foglio paga) potrà riguardare la singola somministrazione ovvero riferirsi a più somministrazioni, purché riferite in ogni caso alla medesima struttura organizzativa di destinazione.

Dalla fattura e dalla documentazione allegata dovranno in particolare evidenziarsi:



- Dettaglio delle voci di cui all'art. 4 del CSA;
- Relativo margine di Agenzia;
- IVA sul margine di Agenzia;
- Totale fattura;
- Imponibile IRAP.

Le fatture dovranno inoltre richiamare espressamente l'ufficio richiedente la prestazione.

Il pagamento delle fatture prive delle sopra riportate indicazioni e/o allegati sarà temporaneamente sospeso. In tal caso la Fondazione provvederà tempestivamente a richiedere la regolarizzazione, entro un congruo termine, comunicando al Somministratore gli elementi mancanti, incompleti o non chiari. I termini contrattuali di pagamento riprenderanno a decorrere dalla data di avvenuta regolarizzazione.

Mensilmente l'Agenzia dovrà presentare i modelli F24 quietenzati e attestanti la regolarità dei versamenti contributivi e fiscali inerenti ciascun rapporto di lavoro somministrato presso FAV.

Alla liquidazione delle fatture si provvede previa assunzione della regolarità del servizio, nonché della quietanza del modello F24. L'Agenzia deve emettere le fatture in base alle esigenze contabili e normative di FAV e secondo le indicazioni impartite dalla stessa, compresa l'emissione di singole fatturazioni per ogni lavoratore somministrato. La liquidazione può essere sospesa qualora, per i servizi ai quali la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all'Agenzia. In tal caso la liquidazione avviene soltanto dopo che l'Agenzia avrà sanato le irregolarità contestate.

Le fatture emesse sono pagate dalla FAV solo dopo il controllo della loro regolarità, a 30 (trenta) giorni d.f.f.m. esclusivamente tramite bonifico bancario.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto.

3.6 Recesso e risoluzione: la Fondazione Arena di Verona si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo le previsioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, nonché la facoltà di risolvere di diritto il contratto medesimo ex art. 1456 cod. civ., nei casi e alle condizioni previste nel Capitolato e nel successivo contratto stipulato con l'Aggiudicatario.

3.7 Divieto di cessione: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, D.Lgs. 50/2016).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai sensi dell'art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato individualmente, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.



È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo e all'art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la



qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio per attività coerente con l'oggetto dell'appalto.
- Iscrizione in corso di validità all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro od in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

N.B.: Il concorrente potrà limitarsi, nella fase di presentazione della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a dichiarare il possesso dei citati requisiti, compilando la Parte IV Sezione A (Punti 1 e 2) del DGUE.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti, in capo all'aggiudicatario provvisorio della gara, verrà effettuata d'ufficio dalla stazione appaltante, all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte, al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e poter procedere, quindi, all'aggiudicazione definitiva (ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

6.2 Requisiti di capacità tecnica/professionale

A) Il concorrente deve aver eseguito **nell'ultimo triennio (2017-2018-2019)**, anche per il tramite di rami d'azienda oggetto di acquisizione, o di aziende oggetto di fusione, incorporazione



o altre trasformazioni societarie, **servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (somministrazione di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato)** a favore di committenti pubblici e/o privati **per un importo minimo complessivo nel triennio pari ad € 500.000,00= (Euro Cinquecentomila/00).**

Tale requisito è richiesto per comprovare la propria capacità nel settore oggetto dell'appalto rispetto all'importo ed alle caratteristiche dello stesso e in riferimento a pregresse esperienze acquisite nell'esecuzione di servizi analoghi.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante le seguenti modalità:

- elenco dei principali servizi analoghi effettuati **nell'ultimo triennio (2017-2018-2019)** con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

N.B.: Il concorrente potrà limitarsi, nella fase di presentazione della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a dichiarare il possesso dei citati requisiti, compilando la Parte IV Sezione C (Punto 1b) del DGUE.

La comprova dei suddetti requisiti, per mezzo della presentazione delle attestazioni/dichiarazioni relative ai servizi analoghi effettuati nel periodo di riferimento, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio della gara, all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte, al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e poter procedere, quindi, all'aggiudicazione definitiva (ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

6.3. Requisiti di capacità economico/finanziaria

A) I Concorrenti devono possedere **un fatturato minimo annuo generale, riferito agli ultimi 3 esercizi approvati (206-2017-2018) ***, per un importo pari ad **almeno € 180.000,00= (Euro Centoottantamila/00).**

Tale requisito è richiesto per comprovare la propria solidità patrimoniale ed economico-finanziaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

** A seguito dell'emergenza epidemiologica e sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, l'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito la possibilità di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie e senza darne alcuna motivazione nella relazione di gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa.*

Per tale motivo, il periodo documentabile ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria di cui alla suindicata lettera A) è stato, opportunamente, fatto coincidere con gli esercizi 2016-2017-2018



N.B.: Il concorrente potrà limitarsi, nella fase di presentazione della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a dichiarare il possesso dei citati requisiti, compilando la Parte IV Sezione B (Punto 1a) del DGUE.

La comprova dei suddetti requisiti, per mezzo della presentazione di copia dei bilanci e/o della ulteriore documentazione di cui sopra, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio della gara, all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte, al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e poter procedere, quindi, all'aggiudicazione definitiva (ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

B) I concorrenti devono inoltre disporre di idonea referenza bancaria, rilasciata da almeno 2 istituti di credito.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la referenza richiesta può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In particolare, sono ritenuti documenti probatori, altrettanto rappresentativi della capacità economica, patrimoniale e finanziaria dell'operatore economico e, quindi, considerati idonei da FAV, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi approvati (2016 – 2017 – 2018).

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, dovendo, pertanto, essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **6.1** del presente Disciplinare, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al precedente punto **6.2** del presente Disciplinare deve essere posseduto cumulativamente in capo al Raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato minimo annuo di cui al precedente punto **6.3** del presente Disciplinare deve essere soddisfatto da ciascun membro del Raggruppamento.

Il requisito relativo al possesso di idonee referenze bancarie (n.2) deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti.



6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **6.1** del presente Disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui, rispettivamente, ai punti **6.2 e 6.3** del presente Disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai precedenti punti **6.2 e 6.3** (*art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice*) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, quali l'iscrizione alla CCIAA e all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.



In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge n.55 del 14.06.2019 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "Decreto Sblocca-cantieri"); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'autorizzazione al subappalto, da rilasciarsi entro il termine di cui all'art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 su formale istanza dell'Appaltatore, è, altresì, subordinata alla presentazione della documentazione di cui all'art. 105 commi 7 e 18 del D.Lgs. 50/2016 e alla verifica in capo al subappaltatore del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto da presente articolo, si rimanda espressamente alla disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

FAV non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad **€ 7.200,00= (Euro Settemiladuecento/00)**, corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Tale garanzia è altresì corredata da **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima



dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con versamento a mezzo Bonifico Bancario su conto corrente n. 20821634 intestato a FONDAZIONE ARENA DI VERONA – IBAN: IT45Z0200805364000020821634. **In questo ultimo caso sarà onere del concorrente inserire nella Busta A, documentazione contabile comprovante l'effettuazione del versamento entro il termine di scadenza dell'offerta.**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Fondazione Arena di Verona);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 Gennaio 2018, n. 31 ;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.



La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. In tal caso sarà richiesta la diretta produzione del documento informatico (registrato su supporto informatico, non cartaceo, cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005 – CD o pendrive USB).
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO



Considerata la natura delle prestazioni oggetto di affidamento, **non** è previsto il sopralluogo presso i locali/sedi di FAV.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto alcun contributo di gara ad ANAC.

Ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge n.34/2020 c.d. "Decreto Rilancio" è stato previsto l'**esonero temporaneo** del pagamento dei **contributi** dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati **per la partecipazione alle procedure di gara (CIG)**, a seguito della crisi epidemiologica e sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Il Comunicato ANAC del 20 maggio 2020 ha evidenziato che la suddetta disposizione è stata prevista in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 289 dell'1 aprile 2020, precisando che **dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020** sono esonerati dal versamento del contributo:

- le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano esclusivamente al seguente indirizzo:

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA ROMA, 7/d - 37121 VERONA

Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 di Mercoledì 08 Luglio 2020, tenendo presente che l'ufficio sopra indicato è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

"CIG: 832601903D – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, MEDIANTE LO STRUMENTO DELLO *STAFF LEASING*, PER GLI ANNI 2020-2021-2022" – NON APRIRE

Al fine di agevolare le operazioni di gara, si chiede ai concorrenti di apporre, all'esterno del citato plico, il Codice Identificativo PASSOE. Si precisa che la mancata apposizione del PASSOE all'esterno del plico, non costituisce, comunque, causa di esclusione.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.



Il plico contiene al suo interno 3 buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta A (con la dicitura "A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA") dovrà contenere, **pena l'esclusione dalla gara:**

A) modello di domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (utilizzando il **modello allegato sub "A"**), redatta in lingua italiana e sottoscritta dal concorrente (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica) corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.



B) modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (utilizzando il **modello allegato sub “B”**), da parte dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con cui ciascuno di essi attesta il possesso dei requisiti di cui all’art.80 commi 1 e 2 del medesimo Decreto;

C) eventuale procura (speciale o generale) comprovante i poteri e la legittimazione del procuratore a partecipare alla gara e a presentare l’offerta;

D) capitolato (allegato H) che dovrà essere debitamente **stampato** a cura del concorrente, **timbrato** e **sottoscritto** per accettazione in ogni pagina dal titolare/legale rappresentante (qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o GEIE non ancora costituiti, il capitolato dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente); nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lettera “b” e lettera “c” D.Lgs. 50/2016, detto documento dovrà essere congiuntamente sottoscritto anche dal titolare/legale rappresentante della consorziata che eseguirà la prestazione.

E) la “clausola 231” (clausola etica ex L. 231/2001) allegata al presente disciplinare (allegato I), debitamente **stampata e sottoscritta** dal concorrente;

F) documentazione rilasciata da almeno 2 (due) istituti bancari o altro soggetto abilitato (di data non anteriore a tre mesi) che attesti l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente, in relazione all’ammontare complessivo dell’appalto. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la referenza richiesta può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. In particolare, sono ritenuti documenti probatori, altrettanto rappresentativi della capacità economica, patrimoniale e finanziaria dell’operatore economico e, quindi, considerati idonei da FAV, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi approvati (2016 – 2017 – 2018);

G) garanzia provvisoria: documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, secondo quanto previsto all’art.9 del presente Disciplinare;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

H) nel caso di concorrente che ricorra all’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016:

- **dichiarazioni, redatte conformemente agli allegati F e G**, che indichino: il nominativo dell’impresa ausiliaria (completo di indirizzo e di partita IVA) e i requisiti e/o le risorse messe a disposizione dell’impresa concorrente (avvalente);
- **documentazione di cui all’articolo 89** del D.Lgs. n. 50/2016 e al precedente punto 7).

I) dichiarazione di subappalto (redatta conformemente all’**allegato C**) nel caso di concorrente che ricorra a detto istituto;

L) nel caso di partecipazione di Associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti: Dichiarazione di impegno alla costituzione dell’ATI/Consorzio/GEIE, conformemente all’**allegato L**;

M) nel caso di partecipazione di Associazione o consorzio o GEIE già costituiti: **Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria** per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

N) Codice “PassOE”, rilasciato dall’ANAC con le modalità previste dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell’Autorità medesima; in caso di mancato inserimento del codice, verrà assegnato al



soggetto che sia risultato aggiudicatario un termine perentorio per la consegna di detto codice, pena la decadenza dall'aggiudicazione;

O) il DGUE (Allegato M) secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 14.1;

- La documentazione di cui alle precedenti lettere D (capitolato sottoscritto), E (clausola 231) G (cauzione provvisoria), I (dichiarazione di subappalto) L (dichiarazione impegno alla costituzione dell'ATI/Consorzio/Geie), deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente (e così pure il codice "PassOE") e dunque, quando richiesto dal presente disciplinare, sottoscritta congiuntamente.
- In caso di **concorrente singolo** la eventuale dichiarazione di subappalto (allegato C), la clausola 231 (allegato I), il Capitolato Speciale (allegato H), dovranno essere sottoscritti dal titolare dell'impresa/legale rappresentante della società.
- Nel caso di concorrenti costituiti da **imprese riunite** o associate o **che intendano riunirsi** o associarsi, la seguente documentazione: Dichiarazione di subappalto (allegato C); la clausola 231 (allegato I); Capitolato Speciale (allegato H); Dichiarazione di impegno alla costituzione dell'ATI/Consorzio/GEIE (allegato L), devono essere congiuntamente sottoscritti dal titolare/legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.
- Nel caso di **consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c)**, le dichiarazioni contenute nell'allegato A, la eventuale dichiarazione di subappalto (allegato C), nonché la clausola 231 (allegato I) e il Capitolato Speciale (allegato H), devono essere congiuntamente sottoscritti anche dal titolare/legale rappresentante della consorziata che eseguirà la prestazione.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, in copia conforme all'originale o in copia autentica, la relativa procura.

14.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, secondo il modello allegato al presente Disciplinare (Allegato M). Poiché la stazione appaltante è in fase di implementazione della piattaforma per le comunicazioni elettroniche, il DGUE, compilato e firmato digitalmente, dovrà essere salvato su supporto informatico (CD o pendrive USB). Il predetto supporto informatico dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A).

Il DGUE dovrà essere compilato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, tra cui:

- Identità del committente: Fondazione Arena di Verona

- Codice fiscale: 00231130238

- Titolo o breve descrizione dell'appalto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con un singolo operatore economico a cui affidare il servizio di **“SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, MEDIANTE LO STRUMENTO DELLO STAFF LEASING, PER GLI ANNI 2020-2021-2022”** - CIG: **832601903D**

Parte II – Informazioni sull'operatore economico



Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti (*non compilare le parti barrate*).

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria; in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (*non compilare le parti barrate*);
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria (*non compilare le parti barrate*);
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica (*non compilare le parti barrate*);
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:



- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatorieconomici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

La seconda busta (con la dicitura "B – OFFERTA TECNICA") dovrà contenere l'offerta tecnica, redatta in lingua italiana.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato e le specifiche tecniche in esso contenute.

L'offerta Tecnica, in originale e in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dovrà contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica del servizio offerto avente le seguenti caratteristiche:

- ❖ dovrà essere presentata su fogli singoli di **formato DIN A4**, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- ❖ dovrà essere contenuta **entro le 8 pagine fronte/retro (16 facciate)** – *esclusi eventuali copertine e indici ed escluse pagine bianche*;
- ❖ dovrà seguire come indice la descrizione dei parametri di valutazione di cui alla successiva Tabella dei Criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare;
- ❖ dovrà essere redatta in carattere **Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola**. Limitatamente ad eventuali "Intestazioni" e "Piè di pagina" è ammessa la possibilità di utilizzo di carattere di dimensione inferiore a 12 pt, ma non inferiore a 10 pt, fermo restando l'utilizzo dello stesso formato "Times New Roman" e interlinea singola.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

I Criteri oggetto di valutazione dell'Offerta Tecnica sono i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE (S _i)	PUNTAGGIO MASSIMO (W _i)
A) Organizzazione e gestione del servizio	
A.1) <i>Articolazione ed adeguatezza dell'organizzazione e dei processi gestionali interni funzionali alla ricerca e al reclutamento del personale per il settore di riferimento di FAV, che il fornitore intende darsi in relazione allo svolgimento del servizio e con riferimento, altresì, al ruolo svolto dalle singole figure professionali incaricate che si faranno carico</i>	W ₁ = 24



<i>della selezione.</i>	
A.2) <i>Procedure adottate per l'interazione e la comunicazione con FAV e per la verifica, il monitoraggio ed il reporting del servizio svolto</i>	W ₂ = 16
A.3) <i>Gestione delle emergenze (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per la messa in campo di attività finalizzate all'improvvisa sostituzione, anche temporanea, del personale)</i>	W ₃ = 9
B) Durata media dei rapporti di lavoro dell'Agenzia con i propri collaboratori, con riferimento a contratti di Staff Leasing, a termine stipulati anteriormente alla presente procedura	W ₄ = 10
C) Precedenti referenze per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, con particolare riferimento a contratti di somministrazione/staff leasing conclusi con Pubbliche Amministrazioni, Società partecipate, Società pubbliche, Enti, Fondazioni, Concessionari ecc.	W ₅ = 7
D) Proposte e servizi migliorativi: quantità e qualità delle proposte migliorative attinenti il servizio (senza oneri aggiuntivi), anche con riferimento a modalità e tempistiche per la messa a disposizione del personale, su richiesta di FAV	W ₆ = 4
TOTALE	70

L'attribuzione del **punteggio tecnico complessivo** della singola offerta avverrà sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_{i=1}^6 C_i * W_i$$

Dove:

- C_i = Coefficiente di prestazione attribuito a ciascun elemento di offerta oggetto di requisito di qualità e criterio di valutazione S_i.
- W_i = Peso attribuito a ciascuno dei criteri S_i.

I Coefficienti di prestazione C₁, C₂, C₃, C₄, C₅, C₆ saranno calcolati come segue:

La Commissione ricorrerà all'attribuzione discrezionale di un coefficiente "C_i" (**compreso tra 0 e 1**), per ciascun criterio di valutazione e per ciascuna offerta, secondo i seguenti valori relativi ai diversi livelli di valutazione:

- Ottimo = 1,0
- Buono = 0,8
- Sufficiente = 0,6
- Scarso = 0,4
- Insufficiente = 0,2
- Gravemente insufficiente = 0

Il calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio esaminato risulterà dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Saranno ammesse alle operazioni successive e all'apertura delle offerte economiche, le ditte che avranno conseguito un **punteggio di qualità non inferiore a punti 42**.



Successivamente alla verifica del raggiungimento della soglia di **punteggio minimo di 42 punti**, al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati in base alla formula sopra indicata, verranno attribuiti 70 punti. Alle altre offerte verranno assegnati, mediante riparametrazione, punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$P_f = 70 * P_i / MP$$

dove:

P_f = punteggio finale assegnato all'offerta i

P_i = punteggio assegnato all'offerta i

MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

La **terza busta** (con la dicitura “C - OFFERTA ECONOMICA”) dovrà contenere l'**offerta economica**, redatta in lingua italiana, utilizzando il **Modello “E”**, in cui l'**Operatore Economico** dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il **ribasso percentuale (%)** proposto rispetto all'**utile (mark-up)** massimo percepibile dall'operatore economico, stabilito da FAV nella misura del **9% (Novepercento/00)**, indicando, di seguito e nello stesso modulo, la corrispondente quota di **mark-up** offerto (sempre in cifre ed in lettere), che sarà applicato al costo mensile del personale somministrato con riferimento alla retribuzione lorda mensile prevista dal vigente CCNL del comparto Fondazioni Lirico Sinfoniche, distinta per inquadramento e livello (vedasi Capitolato Speciale e relativo allegato 1 “Tabellare Amministrativi e Tecnici”).

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO DEL SERVIZIO

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Ribasso percentuale (%) sulla quota massima di mark-up percepibile pari a 9% (novepercento)	Punti 30
	Totale: Punti 30

Nel medesimo modello, ciascun concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a norma dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/2008; tali costi dovranno risultare congrui rispetto alle caratteristiche del servizio. L'operatore dovrà allegare all'offerta economica il Modello “J” relativo all'indicazione puntuale dei propri costi per la sicurezza aziendale.
- i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97 comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016; tali costi dovranno risultare congrui rispetto alle caratteristiche del servizio;
- il CCNL di riferimento applicato.

I Punteggi saranno attribuiti utilizzando, quale parametro idoneo, la seguente formula inversamente proporzionale:



Fondazione
ARENA DI VERONA*

$$V_{ai} = \frac{R_i}{R_{max}}$$

Dove :

R_i = Valore (ribasso) offerto dal concorrente *i-esimo*

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1.

Per l'attribuzione del punteggio da assegnare alla singola offerta dovrà essere applicata, infine, la seguente formula:

$$P_i = V_i * P_{max}$$

Dove:

P_i = Punteggio dell'offerta del concorrente *i-esimo*

V_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente *i-esimo*

P_{max} = Punteggio Massimo attribuibile all'offerta più conveniente.

17. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta del concorrente è valida e vincolante per 180 (**centottanta**) **giorni** decorrenti dal termine ultimo stabilito per la presentazione della stessa.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, mediante attribuzione alle offerte di un punteggio (fino a un massimo di 100 punti), secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati:

- 1) Offerta Tecnica / Qualità max punti **70**
- 2) Offerta Economica max punti **30**

19. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

- **Luogo e data di celebrazione della gara:** la Gara e l'apertura dei plichi pervenuti nel termine fissato, si svolgeranno il **giorno 09 Luglio 2020 alle ore 10:00**, presso la Sala Fagioli di Fondazione Arena di Verona, sita in Verona, Via Roma 7/d.
- **Soggetti ammessi alla apertura delle offerte:** potranno partecipare alle operazioni di gara i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
- **Apertura della Busta A – verifica Documentazione Amministrativa:** la prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 09 Luglio 2020 alle ore 10:00**, presso la Sala Fagioli di Fondazione Arena di Verona, sita in Verona, Via Roma 7/d e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. Il Seggio di Gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e,



una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente lo stesso Seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

• **Apertura delle Buste B e C - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche:** una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione, con l'eventuale supporto del Seggio di Gara o del RUP, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione, con l'eventuale supporto del Seggio di Gara o del RUP, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice., secondo la seguente formula:

$$P = P_t + P_e$$

Dove:

P_t = Punteggio tecnico complessivo

P_e = Punteggio economico

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla componente tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede all'Aggiudicazione Provvisoria.



Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla richiesta di chiarimenti e giustificazioni sulla congruità delle offerte.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

• **Offerte anormalmente basse:** al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

• **Aggiudicazione e stipula del contratto:** all'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.



Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, ossia che il costo del personale, indicato dal concorrente nell'Allegato "E" – Offerta Economica, non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta dal Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona (previa approvazione degli atti di gara) e verrà tempestivamente e contestualmente comunicata per iscritto in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

- **Verifiche successive:** prima ed ai fini della aggiudicazione e della stipulazione del contratto, la Fondazione Arena di Verona effettuerà le verifiche di legge nella banca dati gestita dall'ANAC, attraverso il sistema "AVCPASS", riservandosi di chiedere all'aggiudicatario di comprovare (nel termine che gli verrà indicato) il possesso dei requisiti e quant'altro dichiarato in sede di gara, non rinvenibile nella banca dati dell'ANAC, producendo certificati e/o altra documentazione in originale ritenuta necessaria.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE



La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1190 del 16.11.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n.4 del 10.01.2018).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, come previsto dal combinato disposto dell'art. 3 comma 1 lett. qqq) e dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Si applicano pertanto le disposizioni previste dall'articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro per n. 16 lavoratori con profilo di impiegati tecnici-amministrativi e precisamente:

- n.2 risorse con livello di inquadramento FB
- n.2 risorsa con livello di inquadramento 1°
- n.1 risorsa con livello di inquadramento 2°
- n.2 risorse con livello di inquadramento 3A
- n.4 risorse con livello di inquadramento 3B;
- n.5 risorse con livello di inquadramento 4°

22. ALTRE INFORMAZIONI

a) Ai fini della verifica dei requisiti di carattere generale nonché delle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, gestita da ANAC, mediante il sistema AVCPASS (come imposto dal codice dei contratti pubblici), tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al servizio AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento a cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), l'interessato otterrà dal sistema un codice PassOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

b) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per la stipulazione del contratto; con la presentazione della domanda di partecipazione, i concorrenti consentono il trattamento dei dati; il titolare del trattamento è la Fondazione Arena di Verona.



- c) L'aggiudicatario dovrà presentare, a richiesta della Fondazione Arena di Verona e nel termine assegnato, tutti i documenti utili o necessari per addivenire alla stipulazione del contratto, pena la decadenza della aggiudicazione.
- d) Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà comunicato, la Fondazione Arena di Verona dichiarerà la ditta decaduta dall'aggiudicazione con riserva di aggiudicare il contratto al secondo classificato e via via ai successivi concorrenti in graduatoria.
- e) Fondazione Arena di Verona si riserva di disporre, ai sensi dell'art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione nei casi di estrema urgenza, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, cose, nonché per l'igiene e la salute pubblica, per il proprio patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti e contributi. Nel caso di avvio all'esecuzione della prestazione in via d'urgenza, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
- f) L'esito della gara verrà comunicato nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, comma quinto.
- g) Fondazione Arena di Verona si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto nonché la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
- h) Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla Fondazione Arena di Verona gli estremi del conto corrente su cui versare il canone, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- i) Le spese relative alla pubblicazione del presente Bando e Disciplinare e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- j) Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
- k) L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
- l) Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
- m) Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra CLARA BOGONI.

Verona li, 01.06.2020



Fondazione
ARENA DI VERONA®

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Il Sovrintendente
f.to Prof.ssa Cecilia Gasdia

Allegati :

- A.** Modello di domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- B.** Modello di dichiarazione soggetti art.80 D.Lgs. 50/2016;
- C.** Modello di dichiarazione di subappalto;
- E.** Modello offerta;
- F.** Istituto dell'avvalimento (dichiarazione dell'impresa concorrente);
- G.** Istituto dell'avvalimento (dichiarazione dell'impresa ausiliaria);
- H.** Capitolato di gara + Allegato 1 "Tabellari Amministrativi e Tecnici";
- I.** Clausola 231 (clausola etica ex L. 231/2001);
- J.** Tabella costi della sicurezza aziendali
- L.** Dichiarazione impegno alla costituzione di ATI/Consorzio/GEIE;
- M.** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)